

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente al D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, l'Organizzazione di Volontariato con riconoscimento di personalità giuridica "BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ODV", in breve detta "BA FVG ODV", con sede a PASIAN DI PRATO Via Venceslao Menazzi Moretti 16, Z.a.p.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di Volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
5. L'Associazione utilizza la denominazione ed il logo Banco Alimentare per i fini indicati nel presente statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'art. 2, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.

Art. 2

Scopi e finalità


1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
3. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno nel solco della tradizione cristiana, della Dottrina Sociale della Chiesa e del Suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita".
4. L'associazione è diretta ad aiutare, senza scopo di lucro, persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo anche continuativo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso il supporto ad Enti assistenziali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.
5. Essa opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui alla lettera "u", di seguito riportata:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.



The page concludes with a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giancarlo...'. To the right of the signature is a circular stamp containing the text 'BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ODV' around the perimeter. The stamp also includes the date '2017' and the number '1'.

Le attività di interesse generale sono attuate sostenendo e promuovendo le iniziative e le attività della Fondazione Banco Alimentare EFS e in particolare l'Associazione provvede:

- al recupero e alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni;
- alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
- alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione di altre collette.

I prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad Enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano. In via residuale quanto recuperato e raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno.

L'Associazione si occuperà inoltre di:

- promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e della emarginazione; potrà intervenire direttamente nei casi particolari di bisogno, anche nei confronti di singoli e famiglie, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative;
- svolgere qualsiasi attività atta a facilitare il conseguimento dello scopo sociale ivi comprese le raccolte fondi;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale e internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzione mediante contributi, lasciti, donazioni, qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga la medesima finalità e scopi;
- svolgere inoltre qualsiasi altra attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo procurando e raccogliendo mezzi finanziari necessari.

2. L'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/17 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.

4. Nel caso in cui l'ODV eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, le ODV, e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, il numero di questi ultimi tuttavia non può essere superiore al cinquanta per cento delle ODV, che condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo i casi di cui al punto 3 dell'art. 6.
3. Nell'Associazione si distinguono:
Soci ordinari;
Soci sostenitori;
Soci volontari
unitamente definiti "Soci". Tutti i soci, per essere tali, devono essere iscritti nel libro soci ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, le ODV e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione.
5. Sono Soci ordinari le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro che ne facciano richiesta.
6. Sono soci volontari le persone fisiche i cui rapporti con l'Associazione, oltre a quanto stabilito dal successivo articolo 8, sono disciplinati da apposito regolamento emanato dall'Organo di Amministrazione.

fossati

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dall'Organo di Amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, con la quale

l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

1. L'Organo di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. La qualità di socio è intrasmissibile e sono escluse partecipazioni temporanee.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento dell'avviso scritto.
4. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 2. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 3. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 4. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) Diritto dei Soci sul Patrimonio Sociale:
 1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di

questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

c) Responsabilità ed assicurazione:


1. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

b) I soci sono obbligati:

1. allo svolgimento di tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
2. all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
3. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV, improntato sulla correttezza e sulla lealtà;
4. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Volontari

- 1) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- 2) L'Associazione può avvalersi inoltre del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non abbiano ancora completato la procedura di ammissione o che per altri motivi non possiedono la qualifica di "socio".
- 3) Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
- 4) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, num 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione il quale delibera sulla tipologia di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 5) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
- 6) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.



Leone

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate ed autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica, in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o farsi rappresentare da altri associati, che non siano membri dell'Organo di Amministrazione. Ogni socio può avere fino a tre deleghe.
4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, il quale convoca l'assemblea con avviso pubblico mediante affissione presso la sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed eventualmente l'indicazione della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.
5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
6. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro venti giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
7. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti; le deliberazioni relative a modifiche di statuto devono riportare la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati presenti o rappresentati.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
6. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
7. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- ◆ eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti, se previsti;
- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;


Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. In sede straordinaria l'Assemblea può:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
- ◆ Deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto.

Art. 13 Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione (di seguito OdA) è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i "soci" persone fisiche ovvero indicate fra i propri soci dalle persone giuridiche associate, i quali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. Gli aspiranti membri dell'OdA devono comunicare la propria candidatura mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione entro i 15 giorni precedenti la seduta della prima convocazione all'Assemblea.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Amministratori in seno all'eligendo Organo di Amministrazione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Amministratori prima della scadenza del mandato, l'OdA provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'OdA. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Assemblea

indisponibilità, l'OdA potrà cooptare i soggetti che riterrà idonei e successivamente l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'OdA, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 7. Agli Amministratori possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV.
 8. Nell'esecuzione dei propri compiti l'OdA può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
-
9. L'OdA è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
 - c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - d. predisporre ed approvare il bilancio sociale;
 - e. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - f. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - g. Determina le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - j. sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - k. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
 10. L'OdA è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 11. L'OdA è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei componenti.
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'OdA.
 13. I verbali delle sedute dell'OdA, redatti a cura del segretario individuato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione, anche con sistemi di conferenza, della maggioranza dei membri dell'OdA. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il parere espresso dal Presidente.
 15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 14
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per 5 mandati.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'OdA; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede l'OdA, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'OdA e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'OdA per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'OdA alla prima riunione utile.

Art. 15
Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Art. 16
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti


1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Dlgs 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti dell'associazione viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal collegio dei revisori dei conti.

Art. 17
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'OdA e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 18
Arbitrato

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede territoriale dell'associazione; l'arbitro deciderà secondo diritto. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Art. 17
Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, l'Oda ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. L'Oda stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Sedi Locali

1. L'Associazione può costituire Sedi locali o Uffici nelle Province della Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'associazione.
2. L'Oda può individuare dei Direttori Generali Locali tra i soci che operano presso le sedi locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dall'Oda.

Art. 20
Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Oda e di eventuali altri organi sociali.
 - d. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21
Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Oda redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazione di Missione ed alla Redazione del Bilancio sociale nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 22
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C. oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.
3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23
Norme finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss. mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

food

Gianni Pizzi

A circular official stamp of the Italian Republic, featuring the text "REPUBBLICA ITALIANA" around the perimeter and "MINISTERO DELL'INTERNO" at the bottom. The center contains a five-pointed star.